

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A
SERVIZIO DI N. 6 ALLOGGI ERP IN LOC. VENA VECCHIA – COMUNE DI
PIANCASTAGNAIO

CUP G35G23000050004

CUI L81001510528202400001

CIG come indicato in piattaforma

DISCIPLINARE

Sommario

Sommario	2
1. PREMESSE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	8
3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO	8
4. REVISIONE DEI PREZZI	10
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO	11
6.1. SUBAPPALTO.....	11
6.2. AVVALIMENTO.....	12
7. SOPRALLUOGO	15
8. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	16
9.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE	17
10. SVOLGIMENTO DELL'APPALTO.....	18
11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	19
11.1. REQUISITI GENERALI	19
11.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	21
11.2.1. Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:	21
11.2.2. Requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023 e all'Allegato II.12:	21
11.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	24
11.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	25
11.5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	25
12. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	26
13. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	27
14. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA.....	27
15. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	27
16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	28

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA	29
A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	29
A.2 EVENTUALE PROCURA.....	30
A.3 COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO	30
A.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	30
A.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE PER CONSORZIATE ESECUTRICI DI CUI ALLE LETT. B) C) E D) E AUSILIARIE	31
A.6 MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	32
A.7 DICHIARAZIONI IN CASO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 14/2019 E RELAZIONE PROFESSIONISTA	33
A.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI.....	34
A.9 MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CONSORZIATA, AUSILIARIA E COOPTATE	35
A.10 SCHEMA DI CONTRATTO FIRMATO PER ACCETTAZIONE	35
A.11 PROTOCOLLO DI INTESA FIRMATO PER ACCETTAZIONE.....	36
A.12 GARANZIA PROVVISORIA	36
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di cui all'art. 53, comma 2, del Codice pari all'1% dell'importo posto a base di gara a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di importo pari a € 2.127,00, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.	36
A.13 Documento Pagamento Contributo ANAC.....	37
A.14 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	37
B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.....	39
17. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START	41
18. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	42
19. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	42
20. AVVERTENZE	43
21. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	44
21.1. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ	46
21.2. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	47
21.3. ACCESSO AGLI ATTI	47
21.4. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
23. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	

E ACCESSO AGLI ATTI.....	49
--------------------------	----

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 626 DEL 03/11/2025, il Comune di Piancastagnaio ha approvato la decisione a contrarre a mezzo procedura aperta da svolgere tramite Piattaforma certificata START per l'affidamento dei "LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DI N. 6 ALLOGGI ERP IN LOC. VENA VECCHIA", nel Comune di Piancastagnaio.

il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con delibera di giunta n. 165 del 01/10/2025.

Il progetto è stato positivamente verificato e validato con atti del RUP del 23/09/2025.

Le condizioni e modalità di esecuzione sono quelle indicate nel capitolato speciale d'appalto, nonché nell'offerta presentata in sede di gara, unitamente al contratto d'appalto, il cui schema è presente negli atti di gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata: Start (di seguito indicata come Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it e viene indetta dalla Centrale di Committenza denominata Società Consortile Energia Toscana srl, sulla base della Convenzione stipulata in data 26/06/2024.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice) con applicazione del **criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 co. 4 di cui al D.lgs. 36/2023.**

La stazione appaltante ha stabilito all'interno della determina a contrarre di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

I lavori sono soggetti a **criteri ambientali minimi (CAM)** e/o criteri sociali, in vigore ai sensi dell'art. 57, comma 2, D.lgs n. 36/2023 e ai sensi dell' decreto n. 256 pubblicato in G.U. il 23/06/2022 come modificato dal DM del 5 agosto 2024.

La durata massima del procedimento è prevista dall'art.1 dell'allegato I.3 del Codice, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Piancastagnaio, codice NUTS ITI14.

CIG indicato sulla piattaforma.

CUP G35G23000050004

CUI L81001510528202400001

CPV 45233200-1 – Lavori di superficie vari

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Christian Angelucci, Funzionario E.Q. (Elevata Qualificazione) dell'Area Tecnica 1 del Comune di Piancastagnaio.

Il **Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento** della procedura è l'ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia Toscana srl, luca.perni@consorzioenergiatoscana.it.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto le parti di cui si compone sono strettamente interconnesse e correlate fra loro e non idonee ad essere attivate autonomamente, senza il completamento delle restanti frazioni; pertanto, trattandosi di appalto di lavori unitari, esso viene appaltato nella sua integralità.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Piancastagnaio Viale Gramsci n. 1, 58033 Piancastagnaio (GR) PEC:
comune.piancastagnaio@pec.consorzioterrecablate.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale Unica di Committenza: Società Consortile Energia Toscana – Piazza dell'Indipendenza n. 16 – Firenze – cap 50129 PEC: cet@pec.consorzioenergiatoscana.it

LA PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito *Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT*" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT*" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di

PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, CNS, CIE) o in modalità tradizionale mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema

Telematico tramite il n. +39 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'e-mail al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modulistica:
 - o Domanda di partecipazione – generata in piattaforma,
 - o DGUE- generato in piattaforma,
 - o DGUE per consorziate esecutrici di cui alle lett. b) c) e d) e ausiliarie – generato dalla piattaforma,
 - o DGUE, editabile (solo per imprese cooptate art. 68, co. 12);
 - o Modello A.1 - Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione,
 - o Modello A.2 - Dichiarazioni consorziate esecutrici e imprese cooptate art. 68, co. 12,
 - o Modello A.3 - Dichiarazione impresa ausiliaria,
 - o Modello A.4- Dichiarazione tutele equivalenti CCNL
 - o Modello Dichiarazione concernente il rispetto dei principi di DNSH;
 - o Dichiarazione concernente i requisiti di pari opportunità e inclusione lavorativa, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023
 - o Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- d) Modello Offerta economica – generato in piattaforma;
- e) Progetto esecutivo;
- f) Elaborati come da “elenco elaborati”;
- g) manuali utenti e istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e per l'utilizzo della stessa, disponibili al seguente link: <https://start.toscana.it/site-references/instruction> ;

3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei **LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DI N. 6 ALLOGGI ERP IN LOC. VENA VECCHIA (CUP G35G23000050004)**.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 172.704,26** (Euro centosettantaduemilasettecentoquattro/26), al netto di I.V.A., di cui:

1. **Importo soggetto a ribasso d'asta: € 132.022,80** (Euro centotrentaduemilaventidue/80).
2. **Costi della manodopera (non soggetti a ribasso): € 40.681,51** (Euro quarantamilaseicentottuno/51).
3. **Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso): € 6.816,32** (Euro seimilaottocentosedici/32), come da Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Il tutto come meglio riepilogato nella sottostante tabella. Gli importi di cui sopra, devono intendersi IVA

esclusa.

Importo dei lavori a MISURA	€ 132.022,80
Di cui Costi della manodopera non soggetto a ribasso	€ 40.681,51
Oneri per la sicurezza aggiuntivi ed interferenziali non soggetti a ribasso	€ 6.816,32
Totale	€ 172.704,26

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo applicato è:

- CCNL Edilizia Industria (C003) per le lavorazioni edili
- CCNL Metalmeccanica Industria (CNEL C002) per le lavorazioni elettriche

La tabella delle categorie di lavorazioni previste è la seguente:

Categoria	Descrizione	Importo Totale	Prevalenza	Classifica Minima Richiesta
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€134.354,13	Prevalente (77,79% dell'importo)	I (fino a € 258.000)
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€24.577,45	Scorporabile (14,23% dell'importo)	Non richiesta Classifica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica...	€13.772,68	Scorporabile (7,97% dell'importo)	Non richiesta Classifica

Nelle lavorazioni oggetto dell'appalto sono presenti le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53, i-quater) L. 190/2012, definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa: sulle attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Conseguentemente, in fase di procedura di gara per l'affidamento dei lavori, i concorrenti dovranno essere iscritti nella White List della Prefettura di competenza od essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione o aver presentato domanda di iscrizione alla Prefettura di competenza entro la data di

presentazione dell'offerta (si veda comunque in proposito quanto specificato nel prosieguo del disciplinare). In assenza delle condizioni di cui sopra, si precisa che le lavorazioni in questione dovranno essere oggetto di subappalto ed eseguite da operatore economico adeguatamente qualificato come sopra richiesto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori/servizi compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna.

L'intervento è finanziato con fondi propri del Comune, capitolo 247000 – contributo geotermico 2024.

4. REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia a quanto previsto all'art. 1.1.6 - REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE del Capitolato Speciale.

In relazione al premio di accelerazione si rinvia all'art. 1.2.15 - PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE del Capitolato Speciale.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. lgs 36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali il consorzio concorre.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere f), g) e h) del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2023.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Si applica l'art. 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

6. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

6.1. SUBAPPALTO

Si rinvia anche a quanto indicato all'art. 1.2.14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO del Capitolato Speciale. Il concorrente indica nel DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la maggiore esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o

da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 119 c.4 lett. c), nella sezione D della parte II del DGUE, in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare, con indicazione delle relative percentuali. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare nel proprio DGUE i medesimi lavori/prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Nel caso che l'operatore economico si qualifichi mediante l'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 9 per l'importo totale dei lavori e non dichiari al punto D del DGUE la quota di subappalto delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato e/o non renda specifica dichiarazione nel "dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)" nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato (subappalto necessario) ad impresa qualificata per tali lavorazioni, sarà attivato il soccorso istruttorio di cui all'art. 8.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili (calcolate come il 50% della categoria principale più il 100% delle categorie scorporabili), con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (da dichiarare al punto 8 del o Modello A.1 - Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione).

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023 o quando il subappaltatore non sia qualificato per le lavorazioni affidate in subappalto.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del vigente Codice dei contratti pubblici.

Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori (divieto di subappalto a cascata). Si precisa però che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012, qualora non eseguite dal soggetto affidatario, potranno essere subappaltate esclusivamente ad imprese iscritte nelle "white-list" delle Prefetture di competenza. In mancanza di quanto sopra il subappalto sarà vietato. Allo stesso modo in caso di sub- affidamento l'iscrizione è richiesta in capo al sub-affidatario.

6.2. AVVALIMENTO

Si rinvia anche a quanto indicato all'art. 40 del Capitolato Speciale.

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs 36/2023 per la dimostrazione dei requisiti di ordine morale, per i requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale ai

sensi del d.lgs 81/2008, in quanto di contenuto soggettivo. Ciò premesso, si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa/e ausiliaria/e);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Ove il concorrente sia un consorzio stabile, che indica per l'esecuzione una consorziata che non possieda in proprio i requisiti di qualificazione e la consorziata, quindi, debba avvalersi dei requisiti di altro soggetto, anche la consorziata deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente o la consorziata indicata dal consorzio stabile possono avvalersi di più imprese ausiliarie.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente o del consorzio. In particolare detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1° periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (nelle limitate ipotesi in cui trovi ancora applicazione il RD 267/1942). L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori (divieto di avvalimento a cascata).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dal disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali previsti dal disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE,

da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente o la consorziata esecutrice indicata dal consorzio stabile che si avvalga dei requisiti di altro soggetto e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, a pena di esclusione dalla gara. Di tali requisiti sarà fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio "designato" dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio.

Il concorrente allega nella BUSTA AMMINISTRATIVA il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento e la dichiarazione d'impegno dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante a condizione che il contratto sia stato stipulato e la dichiarazione sia stata sottoscritta prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile- in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento- la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modello A.4 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta, accolta da questa stazione appaltante, di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, prodotto in forma scritta, e in esso le parti devono specificare, sempre a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto. È obbligatorio indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

È ammesso/a:

-la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato ad ottenere i requisiti di capacità mancanti.

Non è ammesso/a:

- ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio ecc).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini stabiliti dalla S.A. comunque non superiori a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A.. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È onere del concorrente inserire il contratto relativo alla messa a disposizione dei requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

7. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D. lgs 36/2023, con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate solo le carenze della documentazione amministrativa con esclusione, quindi, della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Può essere sanata pertanto, ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove, comunque, non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La procedura di regolarizzazione non potrà in nessun caso riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- è sanabile, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa e della domanda/ivi compreso il difetto di sottoscrizione; è altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità.
- è sanabile - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- è sanabile la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nell'articolo dedicato (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc.).
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999
- non è sanabile e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
- non è sanabile, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- non è sanabile e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente all'offerta tecnica/economica e i documenti ad essa corredati;
- non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, è sanabile l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini della sanatoria la S.A. avvierà la procedura di regolarizzazione invitando il concorrente a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta esclusivamente tramite la Sezione "Comunicazioni" presente sulla piattaforma Telematica.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla S.A. l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nel caso di Raggruppamento/Consorzio ordinario, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione, la richiesta sarà inoltrata all'operatore indicato come mandatario - anche se il soccorso risulta attivato per un mandante - e al /i mandante/i autrice/i dell'irregolarità e, per conoscenza, ai restanti soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà della S.A. invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa comunque, che la S.A., in merito all'offerta tecnica/economica, non soggetta a soccorso istruttorio, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti di queste ultime e su ogni loro allegato, fermo restando l'immodificabilità del contenuto dell'offerta.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 101, comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 co. 4 di cui al D.lgs. 36/2023 con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.lgs. 36/2023.

9.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all' art. 50 co. 4 del D.lgs. 36/2023, con previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del seggio di gara.

L'aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

1. Il Presidente di seggio provvede all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.
2. Il sistema in automatico:
 - effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
 - individua le offerte anomale.
3. Il Presidente di seggio procede:
 - all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente la documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria;
 - alla verifica della suddetta documentazione e, eventualmente, attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice e dell'art. 8 del presente Disciplinare.

I calcoli per individuare la soglia di anomalia saranno effettuati in automatico dalla piattaforma START.

Il metodo applicato sarà: il metodo A di cui all'allegato II.2 al codice.

La Stazione appaltante dichiara che si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023 applicando il metodo sopra indicato, in relazione al numero delle offerte ammesse. Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall'art. 54 comma 1 del Codice e quindi non si possa procedere con l'esclusione automatica in quanto il numero di operatori economici ammessi a gara è inferiore a cinque, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice, a calcolare la soglia di anomalia in base al metodo sopra indicato e a verificare eventualmente l'anomalia della migliore offerta risultata anomala.

Si precisa che l'offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia, calcolata dalla stazione appaltante secondo il metodo prescelto, andrà esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori.

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 comma 1 e 110 del Codice.

Il Presidente di gara procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo art. 14.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

La prima seduta di gara si terrà con le modalità di seguito indicate in data 09/12/2025 alle ore 15:00.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, tramite collegamento con la piattaforma google meet.

Le successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare di gara.

Alle fasi della procedura di gara, a cui si garantisce la pubblicità con sistemi di videoconferenza, può assistere in qualità di uditor il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

10. SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"*, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito *Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT"* approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTTR"* approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

11.1. REQUISITI GENERALI

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.lgs. n. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici producono nella Busta Amministrativa all'interno del Modello A.1 autorizza il trattamento dei dati personali FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice. In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1° aprile 2020 rilevano tributi sia di competenza statale che locale. Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del Modello 1 – dichiarazioni ulteriori per la partecipazione tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata o fusasi.

b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b) e c) i suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici nonché dalle consorziate che prestano i requisiti. Il consorzio ha l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziate concorre.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. d) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quale esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di affitto di ramo di azienda i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere dichiarati anche dall'impresa locatrice, salvo che l'affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una

completa “cesura” tra le due successive gestioni (sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 6706/2021).

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente e a comunicarne l’adozione alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici non devono altresì essere soggetti alla sanzione relativa all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (patente a punti).

Cause di esclusione di cui all’Allegato II. 3 per i soggetti concorrenti

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell’ultimo rapporto redatto ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all’attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 6 dell’Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta,

che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, detti operatori economici sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti di non aver omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

11.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale avverrà accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultimo.

11.2.1. Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- (*se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia*) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, anche se non coincidenti con queste ultime;
- (*se impresa straniera*) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

Inoltre

- (*se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice*) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante dal FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito se disponibili.

11.2.2. Requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023 e all'Allegato II.12:

a) Requisiti SOA

Possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato II.12 D.lgs. 36/2023, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione secondo le indicazioni di cui in appresso:

Categoria	Descrizione	Importo Totale	Prevalenza	Classifica Minima Richiesta	Avvalimento
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€134.354,13	Prevalente (77,79%)	I (fino a € 258.000)	SI

			dell'importo)		
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€24.577,45	Scorporabile (14,23% dell'importo)	I (fino a € 258.000)	SI
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica...	€13.772,68	Scorporabile (7,97% dell'importo)	I (fino a € 258.000)	SI

Ulteriori indicazioni con riferimento alla lettera a), requisiti SOA: Ai sensi dell'art. 2, dell'allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita *a qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.*

Si richiama la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227, per effetto della quale deve essere disapplicata la disposizione di cui all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al predetto Dlgs. n. 36/3023, nella parte in cui stabilisce che "[...] la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2".

Ai sensi degli art. 100 , comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014), e del D.M. 248/2016, (tuttora vigenti in forza dell'art. 226 co. 5 del Codice), il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

- I. **attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione** (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.**

Il comma 3-bis dell'articolo 226 del d.lgs 36/2023, come inserito dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024, prevede l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ne consegue che non è più possibile ricorrere al così detto istituto del "subappalto qualificante".

Il concorrente, singolo o riunito, potrà qualificarsi ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, alternativamente, mediante possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, e quindi mediante:

- a) possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** nella **categoria prevalente OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane**, con **obbligo di subappalto necessario in fase di esecuzione** per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute (o non posseduta per l'intero importo richiesto); il concorrente che si qualifichi mediante dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori dovrà dichiarare al punto D del DGUE il

subappalto quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato ed inoltre rendere specifica dichiarazione nel “dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)” nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato ad impresa qualificata per tali lavorazioni. In caso di R.T.I. la dichiarazione di subappalto obbligatorio (qualificante) dovrà essere resa dalla mandataria. Si rimanda all’Articolo 7 del presente disciplinare per i casi di mancante o parziale dichiarazione di cui sopra.

OPPURE

- b) possesso dell’**attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3** e nelle **categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per la classifica richiesta.**

A tal fine si precisa che i concorrenti potranno beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell’incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

NB: Il concorrente deve dichiarare nella Parte II: Informazioni sull’operatore economico nel riquadro “Registrazione in elenchi ufficiali” del DGUE il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 100 del Codice, **specificando le categorie SOA possedute e le relative classifiche** nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’articolo 162 del medesimo Codice come chiarito nel “Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” del Mit n. 6212 del 30 giugno 2023 al quale si rimanda per una lettura integrale.

Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici con categorie di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo categoria;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

NB: Il concorrente deve dichiarare nella Parte IV Criteri di selezione - Sezione C: Capacità tecniche e professionali del DGUE il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 28 co. 1 lett. a), e c) dell’allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Parimenti la stazione appaltante si riserva sin d’ora la

facoltà di richiedere all'operatore economico l'esibizione, in copia conforme, delle relative attestazioni in corso di validità.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché abbia attivato nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/20239), la procedura di rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di consorzio stabile ai fini della validità dell'attestazione SOA si precisa che l'attestazione SOA del consorzio medesimo deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11.3.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti relativi alla capacità economico finanziaria devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola fermo restando ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/23 la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo

di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Ai fini della comprova dei requisiti speciali, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite consultazione del casellario presso Anac. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

11.4.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Nei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), e c), D.Lgs. 36/2023, (consorzi di cooperative e artigiani), si qualifica il consorzio. Questi consorzi utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c) del D. lgs 36/2023:

- qualora il consorzio esegua esclusivamente tramite la propria struttura, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnico finanziaria sono posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante ricorso ad avvalimento ai sensi dell'art. 104 D. lgs 36/2023. Pertanto, a pena di esclusione, i consorzi di cui all'art. 65 comma lett. d) devono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati esecutori che siano in possesso (in proprio) della qualificazione nella categoria come sopra indicato.

11.5.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2, oppure di un altro contratto che

garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente assume i seguenti obblighi.:

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere, di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, come dettagliato nel Capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata osservanza di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, come dettagliato nel Capitolato.

12. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione tramite PEC, all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla

presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

13. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "comunicazioni" – "nuovo messaggio" – "chiarimento", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "CHIARIMENTI". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

14. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

15. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella

sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 09/12/2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio¹ indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano le specifiche disposizioni del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio
Pag. 28 a 49

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo punto **A**;
B) OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto **B**

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è compilata online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, come indicato nel successivo paragrafo A.3. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In tali casi il bollo è unico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

A.2 EVENTUALE PROCURA

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

A.3 COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sul sistema la ricevuta di versamento. Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

A.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni

- antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

A.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE PER CONSORZIATE ESECUTRICI DI CUI ALLE LETT. B) C) E D) E AUSILIARIE

Per le consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie la piattaforma genera il DGUE da compilare automaticamente.

Nel caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre deve compilare e firmare digitalmente il file DGUE in formato editabile generato dalla. Ciascuna consorziata esecuttrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art.94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma direttamente dal Consorzio. Documento **OBBLIGATORIO** soltanto in caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE utilizzando il file "DGUE" in formato editabile [generato dalla piattaforma](#) e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Documento **OBBLIGATORIO** soltanto in caso di **avvalimento**.

A.6 MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto;
- Di applicare il CCNL indicato nel presente disciplinare o indica diverso CCNL applicato dichiarando che quest'ultimo garantisce tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato da Comune; (Modello A.4- Dichiarazione tutele equivalenti CCNL)
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

Inoltre, rende le seguenti dichiarazioni di cui all'Allegato II.3 al Codice:

a) (per tutti) dichiara la dimensione aziendale dell'impresa, ovvero: se con numero dipendenti inferiore a 15, se tra 15 a 50 dipendenti, se oltre 50 dipendenti.

b) (l'impresa con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando l'altra)

➤ (solo per operatori economici che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti - art. 1 comma 1 Allegato II.3) di attestare che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità. In aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'art. 46 del D. Lgs 198/2006, allega attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;

➤ (solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta - art. 1 comma 2 Allegato II.3)

- di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico si impegna altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'operatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e di impegnarsi a trasmetterla alle rappresentanze sindacali;
- di non essere incorso nella violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al codice nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta;

In caso di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

N.B. Sulla piattaforma START è stato avviato un nuovo processo che consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.

Le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente (richiesta amministrativa impostata dalla stazione appaltante con invio congiunto "NO"); le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.

Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerdente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START

A.7 DICHIARAZIONI IN CASO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 14/2019 E RELAZIONE PROFESSIONISTA

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del

D.lgs.14/2019, compilano nel **modello dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione è documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

A.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- nella domanda di partecipazione compilare:
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete:
 - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I Documenti richiesti sono **Obbligatori soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituito** – Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune).

A.9 MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CONSORZIATA, AUSILIARIA E COOPTATE

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto inserisce il “Modello dichiarazioni integrative per consorziata, ausiliaria e cooptate” messo a disposizione sulla Piattaforma da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma.

In caso di avvalimento il Modulo dovrà essere allegato unitamente a tutta la restante documentazione prevista all'art. 104 del Codice - **Documenti obbligatori soltanto in caso di avvalimento**, volontario o necessario (concordato preventivo), da presentare in originale in formato elettronico firmati digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria. Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

A.10 SCHEMA DI CONTRATTO FIRMATO PER ACCETTAZIONE

Il concorrente carica sulla piattaforma il documento.

Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** – Deve essere caricato dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

A.11 PROTOCOLLO DI INTESA FIRMATO PER ACCETTAZIONE

Il concorrente carica sulla piattaforma il documento.

Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** – Deve essere caricato dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

A.12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di cui all'art. 53, comma 2, del Codice pari all'1% dell'importo posto a base di gara a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di importo pari a € 2.127,00, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto con codice IBAN: IT90E0103002801000001394991 intestato alla Società Consortile Energia Toscana srl;
- La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il

provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 100 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A.13 Documento Pagamento Contributo ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **18,00 €** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Portale dei pagamenti Anac" all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Sulla piattaforma i concorrenti caricano la scansione della ricevuta di pagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale. Il Documento è **sempre obbligatorio** e deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

A.14 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli apposti spazi previsti sulla piattaforma START:

14.1 Dichiarazione concernente il rispetto dei principi di DNSH

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando il Modello reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START, in relazione al rispetto delle condizionalità specifiche del DNSH.

Il Modello deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

14.2 Dichiarazione concernente i requisiti di pari opportunità e inclusione lavorativa, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, all'interno del modello allegato, che dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente:

A. Ciascun concorrente dovrà indicare il numero di dipendenti impiegati; in base al numero di dipendenti:

- Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti: produzione, a pena di esclusione, di copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di operatori raggruppati dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti; in caso di consorzi stabili, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale impresa ausiliaria occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto. La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.
- Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta;
- Gli operatori economici che occupano un numero inferiore a 15 dipendenti.

In caso di operatori raggruppati la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di consorzi stabili, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori; in caso di impresa ausiliaria, la dichiarazione dovrà essere rilasciata anche da quest'ultima.

B. Ciascun concorrente dovrà dichiarare:

- a. *(indipendentemente dal numero di occupati)* l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ai sensi dell'art. 1, comma 4, Allegato II.3 del Codice. In caso di operatori raggruppati la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di consorzi stabili, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

L'obbligo di assunzione dovrà essere garantito complessivamente nell'ambito del contratto in caso di aggiudicazione.

Il Modello deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore

economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

14.3 (solo operatori economici con più di 50 dipendenti) copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- dal Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici e, **nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) anche dalle consorziate che prestano i requisiti.**

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata **in ribasso unico in percentuale (%) SULL'ELENCO PREZZI UNITARI** rispetto al prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso pari ad € 165.887,94 al netto di IVA, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali.

L'elenco prezzi posto a base di gara ed i prezzi unitari sono dedotti dal **Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana - Firenze 2024** di riferimento; e, ove non presenti, in primis, dai Prezzari della Regioni Emilia Romagna 2024 e Umbria 2023, in alternativa dal Prezzario DEI 2024, e in ultimo luogo da prezzi di mercato corredati di Analisi Prezzi.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'Offerta economica generata automaticamente da START: Nel modello, l'operatore è chiamato ad inserire:

- il ribasso unico percentuale formulato, con non più di 2 decimali, sull'importo indicato a base di gara soggetto a ribasso pari a **€ 165.887,94**, al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA.

Si precisa che l'importo indicato è comprensivo dell'importo dei lavori e dell'importo relativo al costo della manodopera.

N.B.: l'importo ribassato offerto che dovrà essere inserito a sistema, pertanto, dovrà essere comprensivo anche dei costi della manodopera, non ribassabili.

- gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del d.lgs 36/2023, che costituiscono un di cui dell'offerta economica; Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del d.lgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto;
- i costi della manodopera ai sensi del comma 9 del medesimo articolo sopra richiamato.

I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa che gli importi pari sono comprensivi dei costi della manodopera, per facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta attraverso il sistema Start.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

Ad ulteriore precisazione si specifica che:

1. L'appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà al sorteggio off line, in seduta pubblica, al fine di individuare l'impresa aggiudicataria.

La mancanza o incompletezza del modello di cui è composta l'offerta economica, determina l'esclusione dalla procedura di gara. Qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura. Non sono ammesse, a pena esclusione, offerte il cui prezzo sia uguale o superiore a quello a base di gara né offerte contenenti riserve o condizioni. Ai sensi dell'art. 17, comma 6 del d.lgs n. 36/2023 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

B.2) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo **l'offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:**

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato** speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell'apposito spazio su START.

Il concorrente presenta, la propria offerta economica trasmettendo, a pena di esclusione, sulla piattaforma START, tutti i documenti costituenti l'offerta stessa come successivamente indicato. Tutti i documenti che compongono l'offerta economica devono essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente:

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario di concorrenti/aggregazioni di rete, non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria/capogruppo.
- nel caso di raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario/aggregazioni di rete, già costituito, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'Atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria/capogruppo.

In entrambi i casi, l'offerta presentata da un raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario/aggregazioni di rete, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Come esplicitato già per l'offerta tecnica, anche per l'offerta economica i progettisti, qualora individuati mediante incarico esterno non sono tenuti a firmare digitalmente l'offerta economica.

17. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 11, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

18. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Quando il numero delle offerte valide pervenute sia pari o superiore a 5 (cinque), si procederà con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale secondo il combinato disposto di cui all'art. 54 e Allegato II.2 del Codice.

Il metodo individuato è il “METODO A” dell’Allegato II.2.

Al termine delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. **In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.**

Si precisa che l'offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia, calcolata dalla stazione appaltante secondo il metodo prescelto, andrà esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori.

NOTA BENE: Tutti i calcoli di cui sopra sono operati automaticamente dal sistema informatico della Piattaforma START.

19. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START “invio della busta”, e confermato lo stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta del presente Disciplinare di cui ai punti A.1) e ss.; B.1) e ss. entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
- Non sia in possesso alla data di scadenza per l'invio dell'offerta, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5
- Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore
- Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avalimento e/o le dichiarazioni relative all'avalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto B.1):

- manchi;
- non contenga l'indicazione *del ribasso percentuale* offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- sia compilato in modo difforme da quanto indicato al precedente articolo 12;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica di cui al punto B.1):

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto B.2):

- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- non contenga la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione, infine, **esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.**

20. AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, salvo il caso

previsto all'art. 101 comma 4 del Codice.

- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

21. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della procedura di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione del contratto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato nei documenti di gara e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto dal presente disciplinare riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente

disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione ed eventualmente alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, prescritti dal presente disciplinare di gara, ed è immediatamente efficace.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 36/2023, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici e nel caso dei consorzi stabili anche nei confronti della consorzata che ha prestato i requisiti;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà all'esclusione del concorrente ed alla segnalazione all'ANAC. In tal caso si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia, alla riformulazione della graduatoria e ad alla effettuazione delle verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione, unitamente ai verbali di gara, a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice.

Si precisa che trova applicazione l'art. 108 comma 12 del D. Lgs 36/2023 in materia di invarianza della soglia.

L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato entro 15 giorni decorrenti dal termine conclusivo di *stand still* (32 giorni) di cui all'art. 18 D.lgs. 36/23

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo la misura indicata all'art. 34 del capitolato speciale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il Comune procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;

Il Comune si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Deve altresì depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, consistente nella scrittura privata autenticata o nell'atto pubblico amministrativo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide -come da provvedimento n. prot. 240013 del 29 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

21.1.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21.2. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'ente committente approvato con delibera del CdA n. 20.8.1 del 5/11/2024 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

21.3. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante acquisizione diretta dei dati e documenti inseriti in piattaforma.

21.4. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella Documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice, della Centrale di Committenza e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice e esterni alla Centrale di Committenza, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice e esterni alla Centrale di Committenza, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Christian Angelucci, Funzionario E.Q. (Elevata Qualificazione) dell'Area Tecnica 1 del Comune di Piancastagnaio.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è la Società Consortile Energia Toscana srl, (dati di contatto: P.zza Indipendenza 16 - 50129 Firenze; (cet@pec.consorzioenergiatoscana.it) e il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento

23. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Progetto è Christian Angelucci, Funzionario E.Q. (Elevata Qualificazione) dell'Area Tecnica 1 del Comune di Piancastagnaio; Recapiti: Tel. 0577 786024 e-mail: c.angelucci@comune.piancastagnaio.si.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia Toscana srl, luca.perni@consorzioenergiatoscana.it.

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 35 del Codice.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere presentate per iscritto ed indirizzate a comune.piancastagnaio@pec.consorzioterrecablate.it